

	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.M.MAFFUCCI"			
	con sezioni associate			
Liceo Scientifico	Istituto Tecnico Economico	Liceo Artistico		
	Istituto Tecnico Agrario			
☎ 0827 1949123-4-8	Presidenza 0827 1949121	Fax 0827 1949122		
Cod Fiscale 82000690642	Cod. Scuola AVIS008001			
E.mail: avis008001@istruzione.it		www.istitutosuperioremaffucci.edu.it		
Via Circumvallazione - 83045 CALITRI (Avellino)				

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "A.M.MAFFUCCI"-CALITRI
 Prot. 0002706 del 29/10/2020
 (Uscita)

CIRCOLARE N. 72

AL PERSONALE DOCENTE
 LORO SEDI

AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO
 LORO SEDI

Al personale docente e non docente "preposto"
 LORO SEDI

E p.c. Al **RLS di ISTITUTO**
 Gerardo Pandiscia

A tutto il personale in servizio

LORO SEDI

ALBO

SITO WEB www.istitutosuperioremaffucci.edu.it

Oggetto: Uso Dispositivi Protezione Individuali

Con riferimento all'oggetto questo Ufficio comunica l'OBBLIGO dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) consegnati a ciascuno, secondo quanto previsto dall'articolo 2104 e 2106 del Codice civile, nonché sulla base delle norme di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro (DPR 547/1955, DPR 303/1956, D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.), da quanto stabilito dall'RSPP e dal Medico Competente nella riunione periodica e riportato nei documenti della sicurezza (DVR, Intergrazione DVR rischio biologico, Protocollo di sicurezza Anti – COVID).

In particolare il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI (dispositivi di protezione individuale) utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

Lo scrivente ricorda che, al di là della cogenza normativa, che INDOSSARE i DPI in dotazione permette di svolgere il loro lavoro in modo sicuro preservando la propria incolumità e ottemperando pienamente a obblighi connessi alla mansione ricoperta.

Si fa inoltre presente che ogni qualvolta si provvede a lavare il pavimento è obbligatorio posizionare l'apposito cartello giallo di pericolo ed è necessario evitare di pulire i corridoi nel momento di passaggio degli studenti e del personale, in particolare in prossimità delle scale e delle uscite.

Tutto il personale giunto nel corso del corrente anno scolastico in una delle due sedi (supplenti, trasferiti, neoimmessi) dovrà effettuare un'ora di informativa sulle procedure d'emergenza previste dal DVR.

Pertanto SI RAMMENTA che l'utilizzo dei DPI in dotazione è connesso alle mansioni e pertanto è assolutamente obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (T.U. n. 81/2008).

Pare utile ribadire che il non assolvimento di un obbligo equivale a trasgressione del codice disciplinare già pubblicato all'albo e trasmesso a tutti i dipendenti all'inizio del corrente a.s. e all'esercizio nel diritto di applicare sanzioni disciplinari al dipendente che metta in pericolo la propria e l'altrui incolumità con comportamenti scorretti sull'uso di attrezzature e dispositivi in dotazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300/70 e succ. (statuto dei lavoratori).

Si rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 (sostituente a partire dal 26 ottobre 2020, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, con efficacia fino al 24 novembre 2020) conferma l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina facciale) e di indossarli nei luoghi di lavoro - anche all'interno delle abitazioni private, qualora dovessero essere presenti persone non appartenenti al proprio nucleo familiare - e all'aperto, se non può essere garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

La contravvenzione di tale norma comporta il pagamento di multe il cui importo varia tra i 400,00 e i 1.000,00 euro.

In relazione a quanto suindicato, si invitano immediatamente le SS.LL. a mantenere un comportamento corretto, principalmente per tutelare la Loro incolumità ed evitare ripercussioni negative anche sugli altri lavoratori, ed in secondo luogo per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge in caso di sopralluogo delle autorità di vigilanza.

Con riferimento all'eventuale mancato utilizzo per semplici ragioni di "scomodità" della calzatura in dotazione, occorre che il dipendente provveda personalmente a dotarsi di una calzatura antinfortunistica adeguata, cioè omologata da far visionare al dirigente o al RSPP per verificarne l'adeguatezza rispetto alla normativa vigente.

Il personale DOCENTE ed ATA visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Cipriano

